

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 565

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANONE, BOZZI, BIONDI, STERPA, ZAPPULLI*Presentata il 7 settembre 1979*

Deroga al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, prevede la sospensione del rilascio delle concessioni per la costruzione delle autostrade da parte del Ministro dei lavori pubblici, sino alla stesura ed approvazione del nuovo programma economico.

Successivamente tale sospensione è stata confermata dall'articolo 18-bis che la legge di conversione ha aggiunto al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Detto articolo sospendeva anche la costruzione delle autostrade non appaltate.

Le vicende politiche a tutti note hanno impedito a tutt'oggi sia la redazione di un programma economico sia l'approvazione del più realistico piano economico triennale.

Per ovviare alla stasi che i vincoli di legge ponevano all'attività di costruzione delle autostrade anche quando si era in presenza di tratte modeste che vanificavano opere più grandi la cui agibilità era impossibilitata, il Governo ha proposto

ed il Parlamento approvato, nel periodo 1972-1979, provvedimenti a carattere temporaneo per consentire la costruzione di tronchi autostradali.

Orbene, tenuto conto della utilità sotto vari aspetti della costruzione dell'autostrada Venezia-Monaco, si ritiene opportuno proporre con il presente progetto di legge la deroga ai citati articoli: 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376.

Militano a favore dell'iniziativa le seguenti considerazioni:

l'opera può essere realizzata con contenuti apporti delle finanze pubbliche in quanto vi è la concreta possibilità di ottenere finanziamenti dall'estero, stante le caratteristiche dell'autostrada quale strumento di traffici internazionali;

la stessa opera può assicurare notevoli benefici economici all'Italia con riflessi sull'occupazione, sull'accrescimento delle infrastrutture e come incentivo nel settore del turismo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

In deroga all'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, ed all'articolo 18-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, è consentito il rilascio della concessione per il completamento e l'esercizio dell'autostrada Venezia-Monaco nel tratto, dalla stazione autostradale Vittorio Veneto Nord al confine dello Stato con l'Austria nella zona della Valle Aurina.